Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 20 dicembre 1934 - Anno XIII** **Numero 298**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 20 DICEMBRE 1934-XIII:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1934-XIII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Città di Ventimiglia:** Obbligazioni dei prestiti civici estratte il 20 novembre 1934-XIII. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero ed Uniti:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni della Società delle forze idrauliche italiane sorteggiate il 20 novembre 1934-XIII. — **Società elettrochimica dell'Adda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1934-XIII. — **Cotonificio Valli di Lanzo, in Lanzo Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1934-XIII. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1934-XIII. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo & C., in liquidazione, in Genova:** Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie « A » sorteggiate nelle prime 33 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso a tutto il 13 novembre 1934-XIII. — Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie « A » sorteggiate nella 34ª estrazione del 23 novembre 1934-XIII. — **Società anonima « Lancia & C. - Fabbrica Automobili », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1934-XIII. — **Industria dei marmi vicentini, in Vicenza:** Obbligazioni della Soc. an. Lithos & Marmi di Brescia sorteggiate il 23 ottobre 1934-XII. — **Soc. an. Lido del Finale, in liquidazione, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1934-XIII. — **Società idroelettrica di Villeneuve e Borgofranco, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione del 22 novembre 1934-XIII. — **Società urbana immobiliare, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1934-XIII. — **Soc. an. nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione, 1ª serie, sorteggiate nelle prime quattro estrazioni e non ancora presentate per il rimborso al 26 novembre 1934-XIII. — Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione sorteggiate nella 5ª estrazione del 26 novembre 1934-XIII. — **Soc. an. « Piaggio & C. », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1934-XIII. — **Municipio di Salò:** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 1° novembre 1934-XIII. — **« C.L.E.D.C.A. » - Conservazione legno e distillerie catrame, in Milano:** Obbligazione di precedenti estrazioni non ancora presentate per il rimborso.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Fabbrica italiana materiali isolanti elettrici «F.I.M.IE. », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1934-XIII. — **Società anonima T. P. T., in Pray (Vercelli):** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1934-XIII. — **Comune di Fiume:** Obbligazioni del prestito comunale di 20 milioni di corone sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Municipio di Gorizia:** Obbligazioni del prestito della città di Gorizia 1886 sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Società elettrica del Valdarno, in Firenze:** Obbligazioni ex Società toscana per imprese elettriche sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Comune di Capiago Intimiano:** Cartelle del prestito per l'acquedotto sorteggiate per il rimborso. — **« S.I.C.A.M. » - Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi, in Roma:** Titoli sorteggiati il 30 novembre 1934-XIII. — **Società partenopea edilizia moderna economica, Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1934-XIII. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Titoli sorteggiati il 30 novembre 1934-XIII. — **Tessitura Lenot S. A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Società anonima Arrigo Finzi e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1934-XIII. — **Società anonima Fabbrica nazionale pizzi P. M. Dematteis, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1934-XIII. — **Società elettrica litoranea toscana, in Livorno:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Comune di Sondrio:** Obbligazioni del prestito comunale 1° settembre 1934, sorteggiate il 30 novembre 1934-XIII. — **Municipio di Savona:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 5 dicembre 1934-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1934, n. 2004.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della torpediniera « 57 A.S. », delle Regie navi « Arimondi » e « Marghera » e dei rimorchiatori « Ischia » e « N. 57 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 57 A. S. », le Regie navi « Arimondi » e « Marghera » ed i rimorchiatori « Ischia » e « N. 57 » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato rispettivamente con la data 13 settembre 1934, 25 settembre 1934, 1° settembre 1934, 27 settembre 1934, 1° settembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2005.

Modificazioni delle sedi e delle circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici di finanza del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, che istituisce la provincia di Littoria;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di modificare le sedi e le circoscrizioni territoriali di alcuni Uffici tecnici di finanza del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sedi degli Uffici tecnici di finanza e le rispettive circoscrizioni territoriali sono stabilite come appresso:

Sede degli Uffici	Circoscrizione
Agrigento	Agrigento
Alessandria	Alessandria
Ancona	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Zara
Aquila	Aquila, Rieti
Avellino	Avellino
Bari	Bari
Benevento	Benevento, Campobasso
Bergamo	Bergamo
Bologna	Bologna, Ferrara
Brescia	Brescia, Cremona
Cagliari	Cagliari, Nuoro
Caltanissetta	Caltanissetta, Enna
Catania	Catania
Catanzaro	Catanzaro
Chieti	Chieti, Pescara, Teramo
Como	Como, Sondrio, Varese
Cosenza	Cosenza
Cuneo	Cuneo
Firenze	Firenze, Arezzo, Pistoia
Foggia	Foggia
Forlì	Forlì, Pesaro-Urbino, Ravenna
Genova	Genova, Imperia, Savona, Spezia
Lecce	Lecce, Brindisi, Taranto
Lucca	Lucca, Massa Carrara
Messina	Messina
Milano	Milano, Pavia
Modena	Modena, Reggio Emilia
Napoli	Napoli
Novara	Novara, Vercelli
Padova	Padova, Rovigo
Palermo	Palermo
Parma	Parma, Piacenza
Perugia	Perugia, Terni
Pisa	Pisa, Livorno
Potenza	Potenza, Matera
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Roma	Roma, Frosinone, Littoria, Viterbo
Salerno	Salerno
Sassari	Sassari
Siena	Siena, Grosseto
Siracusa	Siracusa, Ragusa
Torino	Torino, Aosta
Trapani	Trapani
Trento	Trento, Bolzano
Treviso	Treviso, Belluno
Trieste	Trieste, Carnaro, Gorizia, Istria
Udine	Udine
Venezia	Venezia
Verona	Verona, Mantova
Vicenza	Vicenza

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le date sotto le quali, rispettivamente, cesserà il funzionamento dell'Ufficio tecnico di finanza di Campobasso ed avrà inizio l'attività dell'Ufficio tecnico di finanza di Forlì.

Sino a quelle date, rispettivamente, l'Ufficio tecnico di finanza di Benevento e gli Uffici tecnici di finanza di Ancona e Bologna continueranno ad esplicare la propria attività nelle circoscrizioni loro attribuite dal decreto Ministeriale 14 gennaio 1929.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il prsente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934, n. 2006.

Autorizzazione alla Regia università ed al Regio istituto superiore agrario di Bologna ad accettare un'eredità.

N. 2006. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università ed il Regio istituto superiore agrario di Bologna vengono autorizzati ad accettare l'eredità disposta in loro favore dal compianto senatore Marchese Giuseppe Tanari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2007.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie e tramvie della provincia di Verona.

N. 2007. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie e tramvie della provincia di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **2008**.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Legnano ad erogare una somma quale contributo per la costruzione della locale Casa del Balilla.

N. 2008. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Legnano viene autorizzato ad erogare la somma liquida di L. 50.000, prelevata dal proprio patrimonio, a favore del locale Comitato dell'Opera Balilla, quale contributo alle spese di costruzione della Casa del Balilla Legnanese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1934.

Costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, numero 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1163;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari, in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1934 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, sono così costituite:

Direzione compartimentale di Arezzo.

Piantoni dott. Fernando, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Sciola dott. Massimo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Gamurrini dott. Marcello, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Moriani dott. Italo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Muccini dott. Arturo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Caporali dott. Giuseppe, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Cassioli Sante, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Lambardi dott. Mario, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Benevento.
(Tabacchi Kentucky e Brasile Beneventano).

Pinto dott. Nicola, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Marino dott. Mario, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Sajler dott. Alessandro, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

La Polla dott. Mario, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Perlingieri dott. Raffaele, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Caporali dott. Giuseppe, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Padoan per. agr. Antonio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Fioretti Vincenzo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Benevento.
(Tabacchi Levantini).

Pinto dott. Nicola, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Marino dott. Mario, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Romano dott. Ludovico, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Airoldi dott. Enrico, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

La Polla dott. Mario, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Caramuscio dott. Rosario, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Barberini per. agr. Rodolfo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Bologna.
(Per la metà superiore del Compartimento).

Francucci dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Duè dott. Gino, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Bendandi prof. Nullo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Abbondanza dott. Marco, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Moduli dott. Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Gamurrini dott. Marcello, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Zuppini dott. Dante, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Conti Cesare Filippo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Bologna.
(Per la metà inferiore del Compartimento).

Francucci dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Duè dott. Gino, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Facchini dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Rossi Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Alvisi dott. Enea, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Sayler dott. Alessandro, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Conti Cesare, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Grossi Giuseppe, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Cava dei Tirreni.

(Tabacchi Kentucky e Burley).

Troiano dott. Giacomo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Bertelli dott. Renato, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
De Martino dott. Carmine, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Gravagnuolo dott. Mario, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Di Domenico Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Avigliano Gaetano, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Di Maio per. agr. Ernesto, membro supplente, designato dallá Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Cava dei Tirreni.

(Tabacchi Maryland e Levantini).

Troiano dott. Giacomo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Bertelli dott. Renato, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Avigliano Gaetano, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Melisurgo avv. per. agr. Francesco, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Ferrara en. Ettore, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
De Martino dott. Carmine, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Renzi Pasquale, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Vatore geom. Sabato, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Firenze.

De Simone dott. Angelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Sciola dott. Massimo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Caporali dott. Giuseppe, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Pestellini dott. Tito, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Gamurrini dott. Marcello, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bottai per. agr. Corrado, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Perugia.

Tabacchi Kentucky e Bright Italia).

Caruso dott. Carmelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Donati dott. Lamberto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Viglino Carlo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Papi prof. Ciro, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Porta dott. Giulio Cesare, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bisci dott. Rosildo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bindella per. Umberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Perugia.

(Tabacchi Maryland e Levantini).

Caruso dott. Carmelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Dell'Antolietta dott. Gaetano, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Menna dott. Domenico, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Milletti dott. Roberto, membro titolare, designato della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Donati dott. Lamberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Milletti dott. Roberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Vallorini per. Luigi, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Verona.

(Tabacchi Kentucky, Burley e Virginia Bright).

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Porta dott. Giulio Cesare, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Candussi Giardo Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Zuppini dott. Sante, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Facchini dott. Pasquale, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Dessanti dott. Antonio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Mazzon dott. Vittorio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Verona.

(Tabacco Nostrano del Brenta).

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Facchini dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Vallisnieri dott. Ferdinando, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bontempini dott. Rino, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Bendandi prof. Nullo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Gualdi per. agr. Dino, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Finato per. agr. Giovanni, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Direzione compartimentale di Verona.

(Tabacchi Levantini).

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Pecci prof. Benvenuto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bertolaso dott. Gino, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Dal Moro dott. Giorgio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Brizzi per. agr. Luigi, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10467)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1934.
Calendario delle Borse valori per l'anno 1935-XIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Ritenuta la convenienza di spostare le date per la risposta dei premi, per i riporti, per le compensazioni e le liquidazioni, per le quali operazioni furono finora mantenute le date determinate dai Regi decreti 11 maggio 1924, n. 846, e 22 gennaio 1920, n. 139;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1935 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni, ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

24, 25, 26 e 31 gennaio;
21, 22, 23 e 28 febbraio;
25, 26, 27 marzo e 1° aprile;
23, 24, 25 e 30 aprile;
23, 24, 25 e 31 maggio;
21, 22, 25 giugno e 1° luglio;
23, 24, 25 e 31 luglio;
23, 26, 27 agosto e 2 settembre;
20, 23, 24 e 30 settembre;
23, 24, 25 e 31 ottobre;
25, 26, 27 novembre e 2 dicembre;
20, 21, 23 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre e nei giorni 1° gennaio, 18 e 19 marzo, 20 e 22 aprile, 30 maggio, 20, 24 e 29 giugno, 12, 13, 14, 15 e 16 agosto, 19 settembre, 28 ottobre, 1° e 4 novembre, 7, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10500)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934.
Data di decorrenza dei provvedimenti in materia di tasse di bollo disposti col R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983, concernente aumenti alle tasse di bollo;
Ritenuto che col detto decreto è stata data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire il termine in cui andranno in vigore i detti aumenti;

Decreta:

Le disposizioni di cui al suddetto R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983, riflettente aumenti alle tasse di bollo andranno in vigore il 1° gennaio 1935-XIII.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10499)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 386 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vlacancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlacancich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Anelich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 4 settembre 1868 e abitane a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Valcani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iuriaco Maria fu Matteo e fu Bogovich Antonia, nata a Bellei il 22 luglio 1873, ed ai figli nati a Bellei: Gabriele, il 17 marzo 1890; Giovanni, il 12 aprile 1896; Gaudenzio, il 1° giugno 1899; Natale, il 19 dicembre 1903; Marco, il 25 aprile 1909; Maria, il 30 maggio 1912; Luigi, il 9 febbraio 1916; Rocca, il 23 luglio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8332)

N. 22 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Oliva Pecchizza, nato a Sanvincenti il 6 agosto 1865 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Eufemia di Matteo e di Agata Miletich, nata a Sanvincenti il 15 aprile 1869 ed al figlio Marco, nato a Sanvincenti il 22 gennaio 1908, alla nuora Suffich Agata fu Giuseppe e fu Agata Xivolich, moglie di Marco, nata a Sanvincenti il 2 dicembre 1903, nonchè ai nipoti figli di Marco e di Agata Suffich, nati a Sanvincenti: Giuseppe, il 16 marzo 1923; Natale, il 24 dicembre 1926; Antonio, il 2 gennaio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8353)

N. 23 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione della forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Follo, nato a Sanvincenti il 9 agosto 1875 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cherzan Eufemia fu Giovanni e fu Maria Pecchizza, nata a Sanvincenti il 25 agosto 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8354)

N. 25 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Preden, nato a Sanvincenti il 22 ottobre 1883 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Fosca fu Natale e fu Maria Preden, nata a Sanvincenti il 30 maggio 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8355)

N. 26 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Oliva Pecchizza, nato a Sanvincenti il 21 luglio 1857 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suffich Oliva

di Michele e di Lucia Pecchizza, nata a Sanvincenti il 30 settembre 1870.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8356)

N. 28 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Martino, figlio del fu Martino e della fu Maria Madrussan, nato a Sanvincenti l'8 novembre 1919 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8357)

N. 24 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Giovanni, figlio del Antonio e della fu Follo Fosca, nato a Sanvincenti il 24 marzo 1866 e abitante a Villa Folli di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piglian Maria di Martino e di Vittoria Percovich, nata a Sanvincenti il 23 agosto 1870; al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti il 17 febbraio 1902; alla nuora Bosaz Mattea di Giuseppe, moglie di Giovanni, nata a Cimino il 4 aprile 1902, ai nipoti figli di Giovanni e di Mattea Bosaz, nati a Sanvincenti: Giovanni, il 1° novembre 1927; Caterina, il 26 novembre 1928; Rosina, il 13 novembre 1930; alla figlia Maria, nata a Sanvincenti il 4 giugno 1908; al nipote Natale, illegittimo di Maria, nato a Sanvincenti il 25 dicembre 1925; al figlio Antonio, nato a Sanvincenti il 5 agosto 1904; alla nuora Verch Eufemia, moglie di Antonio, nata a Gimino il 24 maggio 1902; ed ai nipoti, figli di Antonio e di Verch Eufemia, nati a Sanvincenti: Maria, il 24 maggio 1927; Carlo-Natale, il 6 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(8358)

N. 29 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Civitani Maria, nato a Sanvincenti il 15 settembre 1875 e abitante a Villa Folli di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Eufemia di Simone e di Drandich Fosca, nata a Sanvincenti il 12 luglio 1876; ed ai figli, nati a Sanvincenti: Fosca, il 29 novembre 1899; Rosa, il 13 gennaio 1920; Eufemia, il 21 febbraio 1922; Giovanni, l'8 novembre 1903; Matteo, il 23 novembre 1905; nonchè alla nuora Drandich Maria di Matteo, moglie di Giovanni, nata a Valle il 18 febbraio 1907; alla nuora Cubar Giovanna di Matteo, moglie di Matteo, nata a Gimino il 25 dicembre 1909; ed alle nipoti, figlie di Matteo e di Cubar Giovanna, nate a Sanvincenti: Maria, il 5 agosto 1928; Angelina, il 24 marzo 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(8359)

N. 19 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Giovanni, figlio di Antonio e di Xivolich Maria, nato a Sanvincenti il 17 agosto 1890 e abitante a Pola, Monte grande, 389, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Bellich Rosa; Giovanni, nato a Pola il 15 settembre 1912; Guerrino, nato a Gmünd il 4 novembre 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8360)

N. 27 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Xivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xivolich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Follo Fosca, nato a Sanvincenti il 14 ottobre 1869 e abitante a Villa Folli di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sivoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Xivolich Fosca fu Antonio e fu Xivolich Fosca, nata a Sanvincenti il 5 maggio 1874, ed ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 7 dicembre 1895; Rodolfo, il 1° ottobre 1917; Martino, il 17 ottobre 1902; nonchè alla nuora Trost Maria fu Giovanni e di Suffich Lucia, moglie di Martino, nata a Sanvincenti il 6 settembre 1888, ed ai nipoti, figli di Martino e di Trost Maria, nati a Sanvincenti: Pacifico, il 27 agosto 1925; Roberto, il 10 luglio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8361)

N. 384 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zancovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zancovich Giuseppe, figlio di Gregorio e di Maria Bonich, nato a Sanvincenti il 19 marzo 1898 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zancoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecchizza Eufemia fu Marco e fu Stenta Oliva, nata a Sonvincenti il 18 aprile 1900; ed ai figli nati a Sanvincenti: Giovanni, il 9 febbraio 1921; Michele, il 21 giugno 1922; Antonio, il 30 marzo 1924; Rosa, il 3 marzo 1926; Mario, il 14 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8362)

N. 383 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zancovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zancovich Gregorio, figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Bonich, nato a Sanvincenti il 18 luglio 1876 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zancoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma taliana anzidetta anche alla moglie Bonich Maria di Giovanni e fu Oliva Persich, nata a Sanvincenti il 5 ottobre 1875, ed alle figlie nate a Sanvincenti: Maria, il 13 marzo 1901; Eufemia, il 19 marzo 1904; Antonia, il 19 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8363)

N. 382 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zabronich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zabronich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Oliva Razzan, nato a Sanvincenti il 25 novembre 1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zabroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Oliva fu Marco e di Caterina Milovan, nata a Sanvincenti il 22 marzo 1881, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Michele, il 24 dicembre 1903; Oliva, il 7 marzo 1907; Giuseppe, il 22 marzo 1910; Antonio, il 1° novembre 1912; Marco, 16 settembre 1916; Natale, il 2 gennaio 1920; Giovanni, il 22 luglio 1923, nonchè alla sorella Maria, nata a Sanvincenti il 30 agosto 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8364)

N. 194 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zatcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zatcovich Natale, figlio di Natale e della fu Costessich Eufemia, nato a Sissano (Pola) il 28 novembre 1881 e abitante a Sissano (Pola), n. 113, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prezza Bianca di Alessandro e fu Tromba Antonia, nata a Sissano il 23 settembre 1881, ed ai figli, nati a Sissano: Giuseppe, il 9 maggio 1909; Eufemia, il 4 aprile 1913; Natalina, il 12 febbraio 1916; Antonia, il 14 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8365)

N. 193 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zatcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zatcovich Giuseppe, figlio di Natale e della fu Costessich Eufemia, nato a Sissano (Pola) il 27 febbraio 1880 e abitante a Sissano n. 113, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuftich Eufemia fu Gregorio e di Cossara Anna, nata a Sissano il 24 aprile 1888, ed ai figli, nati a Sissano: Eufemia, il 28 agosto 1904; Giuseppe, il 29 settembre 1921; Maria Antonia, il 5 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8366)

N. 192 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zatcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zatcovich Giovanni, figlio di Natale e di Fressa Bianca, nato a Sissano (Pola) il 24 maggio 1905 e abitante a Sissano n. 113, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giadresco Caterina di Giovanni e di Demarin Natalina, nata a Sissano il 22 settembre 1908, ed alla figlia Bianca Antonia, nata a Sissano il 4 giugno 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8367)

N. 396 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zorovich Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato:

Decreta:

Al sig. Zorovich Giovanni fu Domenico e fu Olovich Caterina, nato a Neresine il 12 gennaio 1865 e residente a Neresine, via Corte Grande, 178, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zorovich in « Zorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Crivicich Gasparina fu Pietro e fu Giovanna Camalich, nata a Neresine il 5 ottobre 1895, ed ai figli nati a Neresine: Gaudenzio, il 13 agosto 1895; Antonio, il 12 agosto 1906; Costante, il 24 giugno 1908; Giuseppe, il 17 aprile 1910; Renato, il 28 novembre 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8368)

N. 395 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giovanni Zorovich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zorovich Giovanni di Simeone e di Bracco Giacomina, nato a Neresine il 22 marzo 1897 e residenza a Neresine, via Nazario Sauro, 92, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zorovich in « Zorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zuclich Maria di Francesco e di Domenica Zorovich, nata a Neresine il 18 febbraio 1889, ed ai figli nati a Neresine: Giovannina, il 17 settembre 1921; Giovanni, il 4 febbraio 1923; Maria, il 10 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8369)

N. 397 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana dal sig. Francesco Zorovich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Francesco Zorovich fu Domenico e fu Domenica Grubessich, nato a Neresine il 9 settembre 1867 e residente a Neresine, via S. Francesco, 20, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zorovich in « Zorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Grubessich Domenica fu Antonio e fu Cremenio Maria, nata a Neresine l'11 gennaio 1875, ed al figlio Antonio, nato a Neresine il 9 settembre 1901, ed alla figlia Filomena, nata a Trieste il 6 agosto 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8370)

N. 387 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zuccherich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zuccherich Michele, figlio del fu Michele e di Fosca Iursich, nato a Sanvincenti il 19 gennaio 1870 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuccheri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sanvincenti dall'or defunta Maria Bursich: Michele, il 1° marzo 1907; Giuseppe, il 14 agosto 1909; Cecilia, il 26 febbraio 1912 e Maria, il 3 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8384)

N. 385 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zuccherich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zuccherich Giovanni, figlio di Pasquale e della fu Bersich Fosca, nato a Dignano il 30 maggio 1876 e abitante a Villa Zabroni di Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuccheri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovich Fosca fu Marco e fu Butcovich Oliva, nata a Dignano il 13 febbraio 1886, ed ai figli nati a Dignano: Antonio, il 4 luglio 1916; Valentino, l'11 febbraio 1918 e Giuseppe, il 25 marzo 1921, nonchè al figlio Beniamino, nato a Sanvincenti il 22 agosto 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(8385)

N. 369 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zustovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zustovich Domenico, figlio del fu Francesco e della fu Bubulich Maria, nato a Felicia (Fianona) l'11 febbraio 1864 e abitante a Pola via delle Vigne è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zusto ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Monti Maria di Giovanni e di Salamini Maria, nata a Felicia (Fianona) il 13 aprile 1870, ed ai figli Giovanni, nato a Pola il 7 marzo 1897; Francesco, nato a Pola, il 13 luglio 1903 e Domenico, nato a Felicia (Fianona) il 31 agosto 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 settembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8386)

N. 393 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zuclich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zuclich Antonio, figlio del fu Pietro e di Bonich Nicolina, nato a Neresine l'11 marzo 1880 e abitante a Neresine, via S. Francesco, 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zucchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dundich Maria fu Antonio e di Hroncich Maria, nata a Neresine il 21 ottobre 1888, ed ai figli, nati a Neresine: Maria, l'8 maggio 1910 ed Antonio, il 29 agosto 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8388)

N. 389 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zuclich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zuclich Giovanni, figlio del fu Gasparo e della fu Maria Zarovich, nato a Neresine il 26 ottobre 1860 e abitante a Neresine è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zucchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Camalich Caterina, fu Andrea e fu Filomena Zorovich, nata a Neresine il 10 ottobre 1869, ed ai figli nati a Neresine: Giovanni, il 27 ottobre 1894; Andrea, il 23 settembre 1897; Isidoro, il 6 luglio 1907; Vittorio, il 9 aprile 1909 e Luigia, il 15 giugno 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8389)

N. 372 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuclich Domenico fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuclich Domenico fu Giovanni e della fu Berichievich Francesca, nato a Ossero il 21 luglio 1874, residente a Ossero, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bonifacich Maria fu Pietro e fu Berichievich Domenica, nata a Ossero il 12 marzo 1880, ed ai figli nati a Ossero: Maria, il 20 febbraio 1909; Vittorio, l'8 agosto 1910; Domenico, il 6 gennaio 1913 e Giovanna, il 27 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8390)

N. 1516 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Climan ved. Caterina, figlia di Michele Climan e di Caterina Climan, nata a Sanvincenti il 16 novembre 1883 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio del fu Antonio Climan, nato a Sanvincenti il 23 dicembre 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8529)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 15 dicembre 1934-XIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, relativo all'approvazione della Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934.

(10503)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 18 dicembre 1934 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1976, che ha apportato modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca al comune di Taranto.

(10504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 266.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	57.95
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.83
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.59
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.875
Id. 3,50 % (1902)	83.425
Id. 3 % lordo	64.875
Prestito Conversione 3,50 %	84.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.80
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.35
Id. id. 5 % id. 1941	103.625
Id. id. 4 % id. 1943	99.45

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi per titoli e per esami a 5 posti di sperimentatore straordinario, nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951;
Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932-X, integrato e modificato con i successivi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;
Visto il decreto 10 ottobre scorso di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato durante l'anno 1935;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247;
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono state già attuate in occasione del concorso indetto con decreto Ministeriale 18 gennaio 1933-XII, per n. 7 posti di sperimentatore nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti 4 concorsi per titoli e per esami a n. 5 posti di sperimentatore straordinario (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

I posti messi a concorso, il titolo di studio richiesto per l'ammissione, il numero delle prove ed il programma di ciascun concorso sono indicati nel seguente prospetto:

ISTITUTI PER I QUALI IL CONCORSO È BANDITO	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO RICHIESTO	PROVE	PROGRAMMA
1. R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali	**Scritta**	Fisica e chimica generale; elementi di biologia; cenni di anatomia e fisiologia animale e vegetale con speciale riguardo al baco da seta ed al gelso; microbiologia; cenni di genetica; generalità sull'industria bacologica.
			Pratica	Il candidato dovrà dimostrare e di conoscere l'uso del microscopio e la tecnica generale dei preparati.
			Orale	Fisica e chimica generale; elementi di biologia; cenni di anatomia e fisiologia animale e vegetale con speciale riguardo al baco da seta ed al gelso; microbiologia; cenni di genetica; generalità sull'industria bacologica; nozioni di statistica agraria.
2. R. stazione bacologica sperimentale di Padova	2	Laurea in chimica o in scienze agrarie	**Scritta, pratica ed orale**	Storia e svolgimento della chimica biologica; descrizione dei gruppi di sostanze più importanti per la chimica biologica, loro formazione e trasformazione negli organismi; metodi tecnici di analisi chimica e fisica dei più importanti composti organici e inorganici per la chimica biologica; morfologia e fisiologia delle piante superiori; cenni sulle malattie delle piante determinate da parassiti o da agenti inanimati; tecnica microscopica e chimica applicata ai vegetali; nozioni di statistica agraria.
3. R. stazione chimico-agraria sperimentale di Roma	1	Laurea in scienze agrarie	**Scritta**	Agronomia e chimica agraria, con particolare riguardo alla coltura delle principali piante erbacee e fruttifere, alla tecnica ed alla economia delle concimazioni e delle irrigazioni ed ai mezzi in generale per incrementare la produzione vegetale; teoria e tecnica della sperimentazione agraria.
			Pratica	Esame critico delle colture in campo; prove di potatura di fruttiferi ed uso di macchine agricole.
			Orale	Agronomia e chimica agraria, con particolare riguardo alla coltura delle principali piante erbacee e fruttifere, alla tecnica ed alla economia delle concimazioni e delle irrigazioni ed ai mezzi in generale per incrementare la produzione vegetale; teoria e tecnica della sperimentazione agraria; esame critico delle colture in campo; prove di potatura di fruttiferi ed uso di macchine agricole; nozioni di fisiologia vegetale; nozioni di statistica agraria.
4. R. stazione di patologia vegetale di Roma	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali	**Scritta**	Applicazioni pratiche della patologia vegetale in agricoltura; le principali cause di alterazioni o di malattia delle piante; i mezzi preventivi e di cura contro le malattie prodotte da parassiti vegetali, animali e da cause inorganiche; simbiosi mutualiste e antagoniste fra vegetali superiori e vegetali inferiori; la struttura anatomica delle piante superiori in rapporto all'attività fisiologica di queste ultime; mezzi a disposizione dell'agricoltura per produrre piante resistenti all'attacco di determinati parassiti o all'azione di determinate condizioni sfavorevoli dell'ambiente.

ISTITUTI PER I QUALI IL CONCORSO È BANDITO	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO RICHIESTO	PROVE	PROGRAMMA
Segue: R. stazione di patologia vegetale di Roma.			Pratica	Riconoscimento delle più comuni malattie della vite, dell'olivo, dei fruttiferi, del grano; esecuzione di un preparato microscopico di un organo ammalato o di un fungo parassita, descrivendo brevemente in una relazione scritta, eventualmente corredata di disegni, le cose osservate nel preparato.
			Orale	Nozioni fondamentali sopra l'anatomia fisiologica e patologica delle piante superiori; morfologia e sistematica dei batteri e dei funghi; omotallismo ed eterotallismo; nozioni di tecnica microbiologica; nozioni di statistica agraria.

Art. 2.

Dal concorso di cui al numero 3 del precedente prospetto, sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso specificati, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso per la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Nella domanda dovrà essere specificato se l'aspirante intenda prendere parte a più concorsi od a quale di essi, per partecipare a più concorsi dovranno essere presentate altrettante domande separate.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, ed a 39 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai predetti benefici coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti sopra descritti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) diploma originale di laurea, o copia autenticata da un Regio notaio, nonchè il certificato rilasciato dalla R. università o dal R. istituto superiore agrario, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale od in quello di laurea;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti dei presenti concorsi, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

l) certificato in carta da bollo da L. 3 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci femminili, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi d'iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare, esplicitamente, che l'iscrizione non ebbe interruzioni.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà risultare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione a concorso degli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario dei Fasci all'estero in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito.

I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto; il certificato d'iscrizione ai Fasci di data posteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui

alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente Capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi, debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 6.

Ai documenti richiesti dall'art. 4, gli aspiranti possono unire, in triplice esemplare, tutti i titoli e le pubblicazioni che ritengano di presentare. Non sono ammessi lavori non pubblicati.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine alla preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione alla quale appartiene il posto messo a concorso.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni delle prove scritte di esame e sarà provveduto alla nomina delle Commissioni esaminatrici.

Le date delle prove pratiche ed orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Art. 9.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di 10 punti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni stabilite nel capitolo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nella prova scritta e pratica e non meno di 6 decimi in una di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non vi abbia ottenuto la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva dell'esame, di cui all'articolo precedente.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Per gli orfani dei caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 12 giugno 1931, n. 777 ed il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con la qualifica di sperimentatore straordinario (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie e saranno addetti, presso ogni Stazione, ai lavori di sperimentazione e di ricerca agraria.

Agli stessi è attribuito all'atto dell'assunzione, lo stipendio lordo iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, ridotti, rispettivamente, a L. 10.736 e a L. 1936, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491; e ridotti ancora a L. 9877,12 e L. 1781,12, ai sensi del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, i vincitori saranno assunti definitivamente in servizio e saranno invece dispensati senza diritto ad alcun indennizzo, qualora non conseguano l'assunzione definitiva.

Il servizio reso come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

Avvertenza. — La domanda e i documenti di cui al bando suddetto, dovranno invece essere presentati in conformità delle disposizioni emanate dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 corrente, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo.

(10506)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi per titoli e per esami a 2 posti di vice direttore straordinario di 3ª classe nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo A, grado 9°).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951;
Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932-X, integrato e modificato con i successivi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;
Visto il decreto 10 ottobre scorso di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato durante l'anno 1935;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247;
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono state già attuate in occasione del concorso indetto con decreto Ministeriale 18 gennaio 1933-XII per n. 4 posti di vice direttore nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie Stazioni sperimentali agrarie;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due concorsi per titoli e per esami a n. 2 posti di vice direttore straordinario di 3ª classe (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

I posti messi a concorso, il titolo di studio richiesto per l'ammissione, il numero delle prove ed il programma di esame per ciascun concorso, sono indicati nel seguente prospetto:

ISTITUTI PER I QUALI IL CONCORSO È BANDITO	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO RICHIESTO	PROVE	PROGRAMMA
R. stazione sperimentale di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale.	1	Laurea in chimica od in chimica e farmacia.	Scritta	Chimica inorganica ed organica; chimica agraria e tecnologica.
			Pratica	Analisi di prodotti agrari e di sostanze interessanti in agricoltura.
			Orale	Fisiologia vegetale; chimica agraria e tecnologica; elementi di chimica-fisica; nozioni di statistica agraria.
R. stazione chimico - agraria sperimentale di Torino.	1	Laurea in scienze agrarie, in chimica od in chimica e farmacia.	Scritta	Chimica agraria.
			Pratica	Chimica bromatologica.
			Orale	Chimica agraria; industrie agrarie con particolare riguardo alle applicazioni agrarie del freddo artificiale; chimica bromatologica; nozioni di statistica agraria.

Art. 2.

Dai presenti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso specificati, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Nella domanda dovrà essere specificato se l'aspirante intenda prendere parte ad entrambi i concorsi, od a quale di essi; per partecipare ad entrambi i concorsi dovranno essere presentate domande separate.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, ed a 39 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai predetti benefici coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti sopra descritti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) diploma originale di laurea, o copia autenticata da un Regio notaio, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore agrario, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello di laurea;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti dei presenti concorsi, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10,

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

l) certificato in carta da bollo da L. 3 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi d'iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare, esplicitamente, che l'iscrizione non ebbe interruzioni.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Segretario federale della provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice Segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà risultare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione a concorso degli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito e da uno dei Vice Segretari del Partito.

I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto; il certificato d'iscrizione ai Fasci di data posteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi, debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 6.

Ai documenti richiesti dall'art. 4, gli aspiranti possono unire, in triplice esemplare, tutti i titoli e le pubblicazioni che ritengano di presentare. Non sono ammessi lavori non pubblicati.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione alla quale appartiene il posto messo a concorso.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di 10 punti.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni delle prove scritte di esame e sarà provveduto alla nomina delle Commissioni esaminatrici.

Le date delle prove pratiche ed orali saranno fissate dalle Commissioni esaminatrici.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capitolo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in una di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva dell'esame, di cui all'articolo precedente.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Per gli orfani dei caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 12 giugno 1931, n. 777, ed il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con la qualifica di vice direttore straordinario di 3ª classe (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie, con lo stipendio lordo iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, ridotti, rispettivamente, a L. 12.672 e a L. 2640, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e a L. 11.658,24 e a L. 2428,80, a sensi del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, i vincitori saranno assunti definitivamente in servizio e saranno invece dispensati senza diritto ad alcun indennizzo, qualora non conseguano l'assunzione definitiva.

Il servizio reso come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

Avvertenza. — La domanda e i documenti di cui al bando suddetto, dovranno invece essere presentati in conformità delle disposizioni emanate dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 corrente, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo.

(10505)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 26 febbraio 1924, n. 272;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1924;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 dicembre 1933 che approva la tabella ed il programma degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto in servizio permanente effettivo;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 novembre 1934-XIII per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro per la marina*: CAVAGNARI.

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Notificazione di concorso per 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto, in esecuzione del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934.

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami a 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561).

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella R. marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile; e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dai documenti di cui all'art. 6 nonchè, secondo i casi, dagli originali della patente di capitano di lungo corso (per i patentati), del diploma di capitano di lungo corso (per i diplomati) e del diploma di laurea (per i laureati).

Tali documenti originali potranno essere sostituiti da copie autentiche rogate da R. notaio e debitamente legalizzate.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate dalla completa documentazione prescritta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su Regie navi.

I concorrenti dovranno, nel caso, indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca od araba) intendano sostenere le prove relative.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente e, in ogni caso, almeno dieci giorni prima degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere iscritti nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi Universitari Fascisti;

b) essere cittadini italiani;

c) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche del Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza;

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori;

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, oltre quelli indicati nell'art. 4, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di stato libero o, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dal T. U. 9 febbraio 1928, n. 371, modificato, fra l'altro, col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, le prove di possedere la rendita annua di L. 4900 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

4) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità competente e vidimato dal Prefetto;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare o, per coloro che siano sotto le armi o che abbiano già prestato servizio militare, copia dell'estratto matricolare;

7) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

8) documento comprovante l'iscrizione per l'anno XIII, al Partito Nazionale Fascista, costituito da un certificato, in carta bollata da L. 3, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante l'appartenenza ai Fasci di Combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili e deve indicare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente Segretario Federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio attivo, o ufficiali della M. V. S. N. in servizio effettivo permanente, o impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5, salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 4.

Art. 8.

I posti messi a concorso sono riservati:

2 ai patentati capitani di lungo corso; 2 ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento, 9 ai laureati, e 2 agli ufficiali di porto di complemento.

In base ai risultati degli esami sarà compilata una distinta graduatoria per ciascuna delle tre categorie di concorrenti.

Nella nomina a sottotenente i candidati delle tre distinte categorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso.

Art. 9.

Per ciò che riguarda i titoli di preferenza a parità di merito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dall'impiego, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 13.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta intestata di ufficio e munita della firma di un membro della commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nel diritto corporativo il candidato dovrà estrarre una sola tesi e rispondere su di essa.

Art. 14.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 15.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;
b) il punto di classificazione finale;
c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 16.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Art. 17.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) o al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato delle Capitanerie di porto.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro della marina*:
CAVAGNARI.

Il Ministro delle comunicazioni:
PUPPINI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di Porto.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di cultura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. È in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (a)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1° Gruppo....................		60 minuti	2
	a) Diritto civile..........	2 tesi		
	b) Diritto costituzionale..	2 tesi		
	c) Diritto amministrativo.	2 tesi		
	d) Diritto penale.........	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo.	2 tesi		
	f) Diritto corporativo.....	1 tesi		
5ª	2° Gruppo....................			
	g) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) e codice per la marina mercantile.	2 tesi	20 minuti	2
	h) Leva di mare e servizi militari.	—		
6ª	3° Gruppo....................		20 minuti	2
	i) Nozioni di geografia politica e commerciale e di statistica.	2 tesi		
	l) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese.............. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.		15 minuti	1
	Prova facoltativa di altre lingue estere. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.	—	10 minuti per ogni lingua	

NB. - La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

(a) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue facoltative.

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª — Matrimonio — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazione, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazioni — Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.

I contratti a favore dei terzi, interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª — Governo monarchico costituzionale in Italia — Divisione dei poteri — Potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e il Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge — I regolamenti.

Tesi 7ª — Il potere esecutivo — Il capo del Governo — Il Primo Ministro — Il Gran Consiglio del Fascismo — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo e esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Recente modifica dell'istituto della Giuria.

Tesi 9ª — Uguaglianza civile — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso — Libertà di Stampa - Libertà di religione — Loro condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª — Amministrazione centrale e locale — Consiglio dei Ministri — Ministero — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) — Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 6ª — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Tesi 8ª — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il comune di Roma — Costituzione e funzionamento dell'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli.

DIRITTO PENALE.

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Le principali innovazioni del nuovo Codice penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª — Subbietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subbietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Con-

corso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato — Contro la personalità interna dello Stato — Contro i diritti politici del cittadino — Contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti) — Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti — Contro l'ordine pubblico — Contro l'incolumità pubblica — Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio — Contro la moralità pubblica e il buon costume — Contro l'integrità e la sanità della stirpe — Contro la famiglia.

Tesi 6ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione.

Tesi 8ª — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª — Cenni storici sugli Istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principî fondamentali di esso — Le fonti del diritto internazionale — La Società delle Nazioni.

Tesi 2ª — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (2ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 42, 56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattenti — Prigionieri di guerra, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati, principî generali (convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904. 10ª convenzione dell'Aja del 1907) — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni, principî generali (regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima.

Tesi 6ª — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi, principî generali (dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909, 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 14 giugno 1925, numero 938).

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª — Cenni storici — Concetto di corporativismo — Ordinamento.

Tesi 2ª — Carta del lavoro — Controversie collettive — Magistratura del lavoro — Uffici di collocamento.

CODICE DI COMMERCIO *A*).
CODICE PER LA MARINA MERCANTILE *B*).

Tesi 1ª — *A*) La nave: costruzione, proprietario, armatore, trapasso di proprietà, ipoteca navale, prestito a cambio marittimo.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile — Personale delle Capitanerie di porto — Principali attribuzioni.

Tesi 2ª — *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Gente di mare — Capitani e padroni — Ufficiali di bordo — Equipaggi — Costruttori navali.

Tesi 3ª — *A*) Contratto di noleggio: Polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi in partenza — Trasporto di passeggeri — Polizia di bordo e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca.

Tesi 4ª — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione — Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiagge — Servizio dei porti e delle spiagge — Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade — Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti — Piloti pratici locali.

Tesi 5ª — *A*) Avarìe e contribuzione — Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra — Atti di guerra delle navi mercantili — Prede — Navi e mercanzie neutrali — Riprese — Confische — Liquidazione e ripartizioni delle cose confiscate — Rappresaglie.

Tesi 6ª — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 7ª — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione civile del comandante del porto (legge 31 dicembre 1928, n. 3119) — Giurisdizione penale marittima mercantile — Competenza e procedura — Potere disciplinare.

LEVA DI MARE E SERVIZI MILITARI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima (R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365) — Ordinamento della R. marina (legge 8 luglio 1926, n. 1179 e successive modificazioni) — Ordinamento del C.R.E.M. (R. decreto 18 giugno 1931, n. 914 e legge 15 giugno 1933, n. 778).

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA
E COMMERCIALE E DI STATISTICA.

Tesi 1ª — Gli Stati d'Europa — Popolazione — Prodotti — Industrie — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili — Le forze militari.

Tesi 2ª — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo.
Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.

Tesi 3ª — Stati indipendenti e possedimenti europei in Asia — Popolazione — Religioni — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 4ª — Stati indipendenti, colonie e possedimenti europei nell'Africa — La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 5ª — Australia e Polinesia — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nell'Australia e nella Polinesia. Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 6ª — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 7ª — Cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Tesi 8ª — Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica — Metodo statistico — Indagini, informazioni — Leggi statistiche — Relazione tra la statistica e le altre scienze.

Tesi 9ª — La statistica demografica e le sue rilevazioni in Italia — I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª — Il commercio nel medio evo. — Venezia — Il commercio nell'antichità — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª — Il commercio nel medio evo. — Venezia — Gli Arabi — Le Crociate — Le repubbliche italiane — Le scoperte marittime — Arti ed industrie nel medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 3ª — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Industrie — Stabilimenti coloniali in Africa — Cenni sulla legislazione commerciale e marittima — Dogane e trattati — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Periodo della rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 4ª — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India britannica — Le colonie inglesi nell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 5ª — *Epoca contemporanea (seguito).* — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Marina mercantile — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

(10461)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 7 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (tabella *A*);
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu modificato il ruolo predetto (tabella *D*);
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 7 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguita in una Università del Regno oppure nel Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.
Dal concorso sono escluse le donne.
I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.
Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare, durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista e i decorati al valore militare ad anni 39.
Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.
Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche degli Affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice-segretario nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'iscrizione del candidato ai Fasci di combattimento per l'anno XIII, nonchè la data di iscrizione al P.N.F. da rilasciarsi dal Segretario della Federazione della provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattiment., l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno, ed in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista, gli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*) coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale rilasciato da un'Amministrazione statale; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, e che debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*) e *f*); inoltre potranno comprovare i requisiti richiesti nei certificati di cui alle lettere *e*) e *g*) con una dichiarazione, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. È ammesso soltanto il riferimento a documenti presentati per l'ammissione a concorsi nei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento.

I candidati riceveranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo, in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10485)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (tabella *A*);
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu modificato il ruolo predetto (tabella *D*);
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme pr disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato in data 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 8 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Ad suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico e al Ginnaio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiatio, oppure del diploma di licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale, Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di Scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una Scuola Regia o pareggiata.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decrete aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di eta è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista e i decorati al valor militare ad anni 39.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'iscrizione del candidato ai Fasci di combattimento per l'anno XIII, nonchè la data di iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, da rilasciarsi dal segretario della Federazione della provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno, ed in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, gli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*) coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale rilasciato da una delle Amministrazioni dello Stato; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, e che debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*); inoltre potranno comprovare i requisiti richiesti nei certificati di cui alle lettere *e*) e *g*) con una dichiarazione, su carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. È ammesso soltanto il riferimento a documenti presentati per l'ammissione a concorsi nei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10486)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di vice segretario nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *C*);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 5 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguita in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista e i decorati al valor militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'iscrizione del candidato ai Fasci di combattimento per l'anno XIII, nonchè la data di iscrizione al P. N. F., da rilasciarsi dal Segretario della Federazione della provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'esteró, in cui è iscritto il candidato, ovvero dai Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno, ed in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista, gli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*) coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione statale; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, e che debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*); inoltre potranno comprovare i requisiti richiesti nei certificati di cui alle lettere *e*) e *g*) con una dichiarazione, in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti presentati per l'ammissione a concorsi nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento.

I candidati riceveranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo, in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e suc-

cessive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10487)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 7 posti di vice ragioniere nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *C*);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. dcreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 7 posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria) oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista e i decorati al valor militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'iscrizione del candidato ai Fasci dicombattimento per l'anno XIII, nonchè la data di iscrizione al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, da rilasciarsi dal segretario della Federazione della provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, la attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno, ed in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista, gli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*) coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione statale; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, e che debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*); inoltre potranno comprovare i requisiti richiesti nei certificati di cui alle lettere *e*) e *g*) con una dichiarazione, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documnti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti presentati per l'ammissione a concorsi nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento.

I candidati riceveranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo, in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Saranno materie delle prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto, oltre il programma delle prove scritte, nozioni di diritto sindacale e corporativo, e di statistica, e nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10488)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 26 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *C*);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato in data 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 26 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico e al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale, Regia o pareggiata. Sono altresì validi i dipiomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di Scuola professionale di secondo grado, conseguiti, ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una Scuola Regia o pareggiata.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista e i decorati al valor militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'iscrizione del candidato ai Fasci di combattimento per l'anno XIII, nonchè la data di iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, da rilasciarsi dal segretario della Federazione della provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autenticata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno, ed in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che siano reduci di guerra sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti alla dipendenza del Comando supremo e le eventuali benemerenze di guerra;

i) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, gli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*) coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale rilasciato da una delle Amministrazioni dello Stato; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, e che debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*); inoltre potranno comprovare i requisiti richiesti nei certificati di cui alle lettere *e*) e *g*) con una dichiarazione, su carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti presentati per l'ammissione a concorsi nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazone di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Ercole.

(10489)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.